Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 98 del 25 aprile 1940-XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

DECRETO MINISTERIALE 1º dicembre 1939-XVIII.

Elenco degli aeroporti doganali e non doganali aperti al traffico aereo civile e zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1940-XVIII.

Modificazioni alle vigenti norme sulle zone vietate alla navigazione aerea.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1939-XVIII.
Elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile e zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, che determina le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea, modificato dai decreti Ministeriali 26 settembre 1935-XIII; 17 gennaio 1936-XIV; 8 aprile 1936-XIV; 15 maggio 1936-XIV e 21 novembre 1936-XV;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile, modificato dai decreti Ministeriali 11 ottobre 1935-XIII; 17 gennaio 1936-XIV; 15 maggio 1936-XV; 14 novembre 1936-XV; 18 febbraio 1937-XV e 27 agosto 1937-XV;

Vista la legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1310, portante agevolazioni per l'aviazione da turismo;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1939-XVII, concernente il divieto di sorvolo del territorio italiano metropolitano, dei territori dell'Africa italiana e delle Isole italiane dell'Egeo da parte degli aeromobili civili;

Ritenuto che ragioni di utilità pratica consigliano di unificare le norme relative agli aeroporti aperti al traffico aereo civile e quelle concernenti le zone vietate, per la correlazione che esiste fra i due ordini di provvedimenti;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per l'Africa Italiana;

Decreta:

Capo I.

Degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico civile.

Art. 1.

Ogni aeromobile, sia italiano che straniero, proveniente dall'estero o all'estero diretto, deve approdare in uno degli aeroporti doganali sotto elencati, o partire da uno di essi, per il compimento delle operazioni di polizia e dei riscontri doganali prescritti:

A) *Aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani*:

Nel territorio metropolitano:

1. Ancona (Falconara) (Circoscrizione doganale di Ancona);
2. Bari (Circoscrizione doganale di Bari);
3. Bolzano (Circoscrizione doganale di Bolzano);
4. Brindisi (Circoscrizione doganale di Bari);
5. Catania (Circoscrizione doganale di Catania);
6. Milano (Forlanini) (Circoscrizione doganale di Milano);
7. Napoli (Capodichino) (Circoscrizione doganale di Napoli);
8. Palermo (Boccadifalco) (Circoscrizione doganale di Palermo);
9. Pisa (San Giusto) (Circoscrizione doganale di Livorno);
10. Roma (Littorio) (Circoscrizione doganale di Roma);
11. Ronchi dei Legionari (Circoscrizione doganale di Trieste);
12. Sarzana (Circoscrizione doganale di Livorno);
13. Torino (Mirafiori) (Circoscrizione doganale di Torino);
14. Venezia (San Nicolò di Lido) (Circoscrizione doganale di Venezia);

Nelle Isole italiane dell'Egeo:

15. Rodi (Marizza) (Ufficio doganale di Rodi).

Nella Libia:

16. Amseat (Cirenaica) (Ufficio doganale di Amseat);
17. Bengasi - Berca (Cirenaica) (Ufficio doganale di Bengasi);
18. Sirte (Tripolitania) (Ufficio doganale di Sirte);
19. Tripoli - Mellaha (Tripolitania) (Ufficio doganale di Tripoli).

Nell'Africa orientale italiana:

20. Addis Abeba (Ufficio doganale di Addis Abeba);
21. Asmara - Godaif (Ufficio doganale di Asmara);
22. Assab (Macaca) (Ufficio doganale di Assab);
23. Dembidollo (Ufficio doganale di Dembidollo);
24. Dire Daua (Ufficio doganale di Dire Daua);
25. Massaua - Otumlo (Ufficio doganale di Massaua);
26. Mogadiscio (Ufficio doganale di Mogadiscio);
27. Neghelli (Ufficio doganale di Neghelli);
28. Tessenei (Ufficio doganale di Tessenei).

B) *Aeroporti per l'ammarraggio degli idrovolanti (idroscali)*:

Nel territorio metropolitano:

1. Ancona porto (Circoscrizione doganale di Ancona);
2. Brindisi porto (Circoscrizione doganale di Bari);
3. Como (Circoscrizione doganale di Como);
4. Genova porto (Circoscrizione doganale di Genova);
5. Lido di Roma (Circoscrizione doganale di Roma);
6. Napoli porto (Circoscrizione doganale di Napoli);
7. Pola (Santa Caterina) (Circoscrizione doganale di Pola);
8. Siracusa porto (Circoscrizione doganale di Siracusa);
9. Terranova Pausania porto (Circoscrizione doganale di Cagliari);
10. Trieste porto (Circoscrizione doganale di Trieste);
11. Venezia (Sant'Andrea) (Circoscrizione doganale di Venezia);
12. Zara (Circoscrizione doganale di Zara).

Nella Libia:

13. Bengasi porto (Cirenaica) (Ufficio doganale di Bengasi);
14. Tripoli porto (Tripolitania) (Ufficio doganale di Tripoli).

Art. 2.

Sono aperti al traffico aereo civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356:

1° tutti gli aeroporti doganali, elencati nel precedente articolo;

2° i seguenti aeroporti non doganali:

A) *Aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani*:

Nel territorio metropolitano:

1. Bergamo (Ponte San Pietro);
2. Bologna Borgo Panigale);
3. Ferrara;
4. Firenze;
5. Foggia;
6. Loreto;
7. Milano (Taliedo);
8. Novara;
9. Padova;
10. Rimini;
11. Siena (Pian del Lago);
12. Terranova Pausania;
13. Trento (Gardolo);
14. Udine (Campoformido);
15. Vercelli;
16. Verona (Boscomantico);
17. Vicenza.

Nell'Africa orientale italiana:

18. Agordat;
19. Belet Uen;
20. Dessiè;
21. Gimma;
22. Gondar;
23. Gorrahei;
24. Lugh Ferrandi.

B) *Aeroporti per l'ammarraggio degli idrovolanti (idroscali)*:

Nel territorio metropolitano:

1. Fiume;
2. Lussin Piccolo;
3. Portorose;
4. San Remo;
5. Sesto Calende.

Nelle isole italiane dell'Egeo:

6. Rodi (porto).

Art. 3.

Salvo il disposto del successivo art. 4, è vietato effettuare approdi o partenze presso aeroporti diversi da quelli indicati nei due precedenti articoli. Tale divieto non si applica agli aeromobili militari nazionali.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1310, che determina agevolazioni per l'aviazione da turismo, i campi di fortuna sui quali gli aeromobili da turismo possono effettuare approdi e partenze sono i seguenti:

1. Alessandria;
2. Aquino (Frosinone);
3. Arezzo;
4. Ariano Irpino (Avellino);
5. Bariano (Bergamo);
6. Belluno;
7. Borgotaro (Parma);
8. Bovino (Foggia);
9. Casabianca (Torino);
10. Cecina (Livorno);
11. Cisterna (Littoria);
12. Cividate Camuno (Brescia);
13. Fermo (Ascoli Piceno);
14. Frosinone;
15. Gioia del Colle (Bari);
16. Grosseto;
17. Lugo (Ravenna);
18. Macerata;
19. Mantova;
20. Modena;
21. Montecorvino Rovella (Salerno);
22. Motta di Livenza (Treviso);
23. Nocera Terinese (Catanzaro);
24. Palazzo San Gervasio (Matera);
25. Pistoia;
26. Pomposa (Ferrara);
27. Postumia (Trieste);
28. Praia a Mare (Cosenza);
29. Sessa Aurunca (Napoli);
30. Spoleto (Perugia);
31. Stimigliano (Rieti);
32. Tarquinia (Viterbo);
33. Terracina (Littoria);
34. Tortoreto (Teramo).

CAPO II.

Delle zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea.

Art. 5.

Salvo il disposto del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 26 agosto 1939-XVII, concernente il divieto di sorvolo del territorio italiano metropolitano, dei territori dell'Africa italiana e delle Isole italiane dell'Egeo da parte degli aeromobili civili, gli aeromobili ai quali, a norma di detto decreto, il cennato divieto non è applicabile devono attenersi alle prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 6.

Le zone del territorio nazionale, il cui sorvolo è vietato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, sono quelle descritte nell'allegato *A* e riprodotte nelle cartine topografiche che costituiscono l'allegato *B* al presente decreto.

Art. 7.

Salve le eccezioni risultanti, per talune zone, dal testo dell'allegato *A*, il divieto di volo previsto dall'articolo precedente deve essere osservato da tutti gli aeromobili civili aventi la nazionalità italiana e da tutti gli aeromobili civili e militari, aventi nazionalità straniera.

Art. 8.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, che determina le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea, il decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile, e ogni altro successivo provvedimento che apporta aggiunte o varianti ai detti decreti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro per l'aeronautica*
PRICOLO

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

ALLEGATO *A*.

Zone vietate alla navigazione aerea.

I Zona - FRONTIERA ALPINA.

Una fascia del territorio nazionale compresa fra il confine, e, verso l'interno del territorio, la linea appresso determinata:

Imperia; rotabile Imperia-Pieve di Teco-Ormea; ferrovia Ormea-Ceva-Mondovì-Cuneo; rotabile Cuneo - Busca - Saluzzo - Cavour - Pinerolo - Cumiana - Giaveno - Avigliana - Almese; congiungente Almese-M. Colombano (q. 1658) - Lanzo Torinese; rotabile Lanzo Torinese-Corio-Rivara-Cuorgnè-Ivrea-Ponte S. Martino; Valle Gressonei da Ponte San Martino a Gaby; congiungente Gaby-Punta Tre Vescovi (q. 2501) Cima Bo (q. 2556)-Piode; Valle della Sesia, da Piode a Varallo; congiungente Varallo-Omegna; rotabile Omegna-Fondo Toce; riva occidentale del Lago Maggiore da Fondo Toce a Verbania (Pallanza); congiungente Verbania-Laveno; ferrovia Laveno-Varese-Tradate-Saronno-Seveso-Erba; rotabile Erba-Malgrate; riva occidentale del Lago di Lecco, da Malgrate a Bellagio; congiungente Bellagio-Varenna-Bellano; la Valsassina da Bellano ad Introbio; linea di cresta delle Alpi Orobie [Pizzo dei Tre Signori (q. 2554) - Monte Azzaredo (q. 2431) - Pizzo Redorta (q. 3037) - Monte Gleno (q. 2883) - Monte Venerocolo (q. 2589) - Monte Torsoleto (q. 2708) - Pizzo Trivigno (q. 2308)]; Edolo; Alta Val Camonica-Val Vermiglio e Val di Sole lungo la rotabile Edolo-Passo del Tonale-Malè-Cles-Dermulo-Romeno-Fondo-Caldaro-Bolzano; ferrovia Bolzano-Ponte all'Isarco (Valle dell'Isarco); rotabile delle Dolomiti (Ponte all'Isarco-Ortisei-Livinallongo-Cortina

d'Ampezzo); rotabile e ferrovia Cortina d'Ampezzo-Pieve di Cadore: rotabile Pieve di Cadore-Tolmezzo (Alta Val Tagliamento); rotabile Tolmezzo-Gemona-Tarcento-Cividale-Cormons-Gorizia; ferrovia Gorizia-S. Daniele del Carso; rotabile S. Daniele del Carso-Storie-Sesana; ferrovia Sesana-Divaccia-Erpelle-Pinguente-Pisino; rotabile Pisino-Fianona; Carnaro (mare Adriatico) e le acque territoriali fra il confine italo-francese ed Imperia.

Entro i limiti di dette acque territoriali si trova l'idroscalo non doganale di San Remo. Per accedere ad esso o per partirne, gli aeromobili devono seguire la rotta più breve compresa fra il limite della zona vietata e l'idroscalo, mantenendosi alla quota di volo più bassa possibile, compatibilmente con le esigenze della manovra.

Gli aeromobili provenienti dall'estero o all'estero diretti, che devono attraversare la frontiera alpina, e quindi la zona vietata sopra descritta, devono farlo nei punti di passaggio e seguendo le rotte elencate nell'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e successive variazioni (1).

II Zona - Golfo de La Spezia.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Levanto; Borghetto; il corso del fiume Vara da Borghetto alla confluenza con il fiume Magra; il corso della Magra sino alla foce e la costa da Levanto alla foce della Magra, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

III Zona - Balipedio di Viareggio.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra il canale Burlamacca; la linea ferroviaria Viareggio-Pisa; il fiume Serchio, una linea distante un chilometro dalla costa e compresa fra il fiume Serchio e la località Calambrone; una zona di cinque chilometri dalla costa, verso mare, fra il parallelo della foce del canale Burlamacca e quello della località Calambrone.

---

(1) Le prescrizioni dell'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea sono le seguenti:

Ogni aeromobile che proviene dall'estero o all'estero è diretto deve traversare il confine terrestre o il litorale marittimo solo nei punti di passaggio sottoindicati:

A) *Sul confine terrestre*:

1° Passaggio del Moncenisio - Rotta obbligatoria: rotabile Moncenisio-Susa - Avigliana;

2° Passaggio di Iselle - Rotta obbligatoria: Iselle-Domodossola-Ornavasso-Gravellona Toce;

3° Passaggio del Lago Maggiore - Rotta obbligatoria: rotabile Verbania (Pallanza)-Cannobbio-Brissago, da Verbania fino al confine Italo-Svizzero;

4° Passaggio di Chiasso - Rotta obbligatoria: rotabile Chiasso-Como-Fino-Seveso;

5° Passaggio dello Spluga - Rotte obbligatorie:

a) per apparecchi terrestri:

rotabile Spluga-Chiavenna-Colico-Bellano - congiungente Bellano-Bellagio-Lago di Pusiano; ovvero: rotabile Castasegna-Chiavenna-Colico-Bellano - congiungente Bellano-Bellagio-Lago di Pusiano;

b) per apparecchi idrovolanti:

rotabile Spluga-Chiavenna-Colico-Bellano - congiungente Bellano-Bellagio - rotabile Bellagio-Como; ovvero: rotabile Castasegna-Chiavenna-Colico-Bellano - congiungente Bellano-Bellagio - rotabile Bellagio-Como;

6° Passaggio del Brennero - Rotta obbligatoria: rotabile Brennero-Bressanone-Ponte all'Isarco;

7° Passaggio di Tarvisio - Rotta obbligatoria: rotabile Maglern-Tarvisio-Pontebba-Chiusaforte-Stazione per la Carnia;

8° Passaggio di Longatico - Rotta obbligatoria: rotabile Longatico-Postumia-Prevalle - congiungente Prevallo-Divaccia.

Al disopra di ciascuno degli anzidetti passaggi il volo è consentito entro il limite massimo di due chilometri da ciascun lato della direttrice per ognuno di essi indicata, e ad una quota relativa, rispetto al terreno, non inferiore a metri 2000. La quota può essere diminuita, ove ciò sia reso necessario dalle condizioni meteorologiche del momento.

B) *Sul litorale marittimo*:

Il litorale marittimo può essere attraversato in volo su tutti i punti che non siano compresi entro i limiti di una zona vietata.

Gli aeromobili provenienti dall'estero, attraversato il confine terrestre o il litorale marittimo, devono dirigersi, per la via più breve, all'aeroporto doganale di destinazione, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte. Gli aeromobili diretti all'estero devono seguire ugualmente la rotta più breve dall'aeroporto doganale al punto di attraversamento prescelto.

IV Zona - Isola d'Elba e canale di Piombino.

Il volo è vietato sull'isola d'Elba e sulle acque territoriali nonchè sul canale di Piombino e sulla zona della penisola limitata ad est dalla linea congiungente la Torraccia con la foce del fiume Cornia e sulle acque territoriali corrispondenti a detta zona.

Gli aeromobili che, provenendo da nord-ovest e da sud-est, devono percorrere il canale di Piombino, devono portarsi al limite della zona vietata a quota non superiore ai metri cento e dirigere per rotta vera 130° lungo la linea mediana del canale di Piombino se provenienti dal nord-ovest e con la rotta inversa se provenienti dal sud-est, in modo da lasciare a levante della rotta l'isola di Cerboli ed a ponente l'isola di Palmaiola (o Palmajola).

V Zona - Poligono di tiro di Furbara.

Il volo è vietato sulla zona compresa nel raggio di dieci chilometri dalla stazione ferroviaria di Furbara.

VI Zona - Citta' di Roma.

E' vietato sorvolare:

a) la città di Roma entro i seguenti limiti: stadio della Farnesina; piazza San Pietro; porta San Pancrazio; terme di Caracalla; stazione Tuscolana; piazza Bologna; ponte Salario sull'Aniene; stadio della Farnesina (VI zona; cartina particolare n. 1); è tuttavia consentito agli aeromobili di effettuare brevi sorvoli della zona adiacente all'aeroporto del Littorio, quando essi siano resi indispensabili dalle necessità delle manovre di partenza e di approdo;

b) gli stabilimenti della « Cinecittà », sulla via Tuscolana, a circa cinque chilometri a sud-est della stazione Tuscolana (VI zona; cartina particolare n. 2).

VII Zona - Poligono di tiro di Nettuno.

Il volo è vietato sulla zona di mare adiacente alla costa, compresa fra il molo di Anzio e Torre Astura, per una profondità di quindici chilometri.

VIII Zona - Taranto.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per la stazione di Ginosa; Massafra; Monteiasi; Fragagnano; Maruggio; Torre Molini e la costa del golfo di Taranto dalla stazione di Ginosa alla Torre Molini, nonchè sulle isole di San Pietro e San Paolo e sulle acque territoriali corrispondenti alle isole e alla costa suddetta.

IX Zona - Brindisi.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Torre Guaceto; Mesagne; San Pietro Vernotico; Torre San Gennaro e la costa da Torre Guaceto a Torre San Gennaro, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Brindisi trovansi l'idroscalo doganale di Brindisi porto (seno esterno) e l'aeroporto doganale di Brindisi.

Gli aeromobili ad essi diretti devono seguire, nell'arrivo, una delle seguenti rotte:

a) portarsi all'altezza di Carovigno e dirigere direttamente sugli aeroporti doganali con rotta vera 103°;

b) portarsi all'altezza di Guagnano e dirigere direttamente sugli aeroporti doganali con rotta vera 360°;

c) portarsi, alla quota di metri trecento, al limite delle acque territoriali; quindi percorrere l'allineamento Castello a mare-Castello Vittoria (rotta vera 237°); diminuire gradatamente di quota fino a giungere a cinquanta metri di altezza sul Castello a mare; dirigere infine sugli aeroporti doganali.

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

X Zona - Venezia.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Cortellazzo; corso del Piave sino a San Donà di Piave; Monastier; Preganziol; Mirano; Strà; il corso del Brenta da Strà sino alla foce e la costa da Cortellazzo fino alla foce del Brenta, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Venezia trovansi l'idroscalo doganale di Sant'Andrea e l'aeroporto doganale di San Nicolò di Lido.

Gli aeromobili ad essi diretti devono seguire, nell'arrivo, una delle seguenti rotte, a quota non inferiore a metri trecento:

a) San Donà di Piave - Burano - aeroporti doganali di Venezia;

b) Padova - Villafora - Lova - punta del Cane - aeroporti doganali di Venezia;

c) Ca Bianca - punta del Cane - aeroporti doganali di Venezia.

Nel partire, rotte inverse e quota analoga.

XI Zona - POLA - FIUME.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per punta Gustigna (Punta Giustinia); Valle d'Istria; Roveria (Jursici); Filippano; Carnizza d'Arsa; porto Carnizza; la costa da porto Carnizzà a Fiume; il limite delle acque territoriali ad est ed a sud-est delle isole Cherso e Lussino; il limite delle acque territoriali ad ovest di Lussino fino a capo Promontore ed a punta Gustigna.

Entro i limiti della zona vietata sopra descritta si trovano l'idroscalo doganale di Pola (Santa Caterina) e gli idroscali non doganali di Fiume e di Lussin Piccolo.

Per accedere all'idroscalo di Pola, gli aeromobili debbono avvicinarsi dal limite della zona vietata a sei miglia dalla costa, con rotta vera 70°, con prua sulla estremità nord della diga e da questo punto, con rotta vera 130°, dirigere fino al punto di ammarraggio, mantenendosi in mezzo al canale. Quota man mano decrescente in modo che tre miglia circa fuori a punta Compare essa sia non superiore a metri cinquanta. Per uscire da Pola, seguire la rotta inversa fino al limite della zona vietata, a sei miglia dalla còsta. Quota di metri cinquanta fino a tre miglia oltre il traverso di punta Péneda e poi aumentata man mano quanto desiderato. E' vietato qualsiasi approdo nell'aeroporto militare di Pola (Puntisella).

Per accedere all'idroscalo di Fiume gli aeromobili, portandosi nel punto mediano della congiunzione punta Zuffo-punta Briacova, devono seguire la rotta più breve fra tale punto e l'idroscalo, mantenendosi alla quota di volo più bassa possibile, compatibilmente con le esigenze di manovra. Nel partire, rotta inversa e quota analoga.

L'accesso all'idroscalo di Lussin Piccolo o l'uscita da esso possono aver luogo:

a) seguendo la congiungente: estremità sud-est dell'Isola di Unie - Lussin Piccolo o viceversa;

b) accedendo all'idroscalo con rotta vera 360° o allontanandosene con rotta vera 180°;

e mantenendosi, in ambedue i casi, alla quota di volo più bassa possibile, compatibilmente con le esigenze della manovra.

E' consentito agli aeromobili italiani adibiti alle linee aeree commerciali dell'Adriatico, di effettuare regolare scalo a Brioni, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni di volo:

Gli aeromobili possono imboccare il canale di Fasana così dal nord come dal sud. Nel sorvolare il canale, gli aeromobili devono mantenere una quota di volo compresa fra i trenta e i cinquanta metri, la quale dev'essere gradatamente ottenuta iniziando la discesa al limite della zona vietata, a sei miglia dalla costa, in guisa che gli aeromobili si trovino alla quota stessa quando vengano a trovarsi all'altezza di punta della Femmina, di punta Péneda o di capo Compare. Nel partire, la quota prescritta dev'essere mantenuta fino all'altezza delle località anzidette; oltrepassate le quali, gli aeromobili devono gradatamente sollevarsi, in guisa da raggiungere la quota normale di navigazione ai limiti della zona vietata. Le disposizioni che precedono si applicano unicamente agli aeromobili adibiti alle suaccennate linee aeree e non si estendono agli altri aeromobili civili nazionali, nè agli aeromobili civili e militari stranieri, ai quali resta vietato l'accesso a Brioni.

XII Zona - ZARA.

Il volo è vietato sulla zona delimitata:

a nord, dalla linea che, partendo da un chilometro a sud di Dicolo (Diklo), giunge a M. Grue;

ad est, dalla linea passante per M. Grue; Colle Latino (Latinska Gromba); Colle Turco (Turska Gromba); Pozzi (Baricevic); M. Secco (Suanjevica) fino a raggiungere la strada carrozzabile Zara-Zemonico;

a sud, dalla strada carrozzabile Zara-Zemonico, dalla altezza di M. Secco sino a M. Malpaga, (a circa quattrocento metri a sud est dell'abitato di Malpaga) e quindi dalla linea che da Monte Malpaga va a S. Elena;

ad ovest, dalle acque territoriali corrispondenti alla suddetta zona.

Nella zona vietata sopra descritta, e precisamente presso Valle di Bora, trovasi l'idroscalo doganale di Zara.

Per accedere ad esso, gli idrovolanti devono avvicinarsi alla costa in modo da trovarsi, a quota non superiore a cento metri, ad un miglio di distanza dalla congiungente faro di Punta Amica-città di Zara.

Gli ammarraggi devono essere così effettuati:

a) con vento da nord (bora), l'aeromobile, rasentando la estrema punta occidentale della città, deve ammarrare verso Valle di Maistro;

b) con venti da sud, l'aeromobile deve ammarrare sulla direzione del faro di Punta Amica verso il porto di Zara;

c) con vento maestrale, l'aeromobile può ammarrare nell'interno del porto di Zara, verso la diga, attraversando, alla radice, la penisola della città di Zara;

d) con altri venti, l'ammarraggio può essere uno dei tre precedenti, a scelta del pilota.

Nel partire, rotta inversa e quota analoga.

XIII Zona - STRETTO DI MESSINA.

Il volo è vietato in Sicilia sulla zona compresa fra la linea passante per Orto; Saponara; Rometta; M. Scuderi; Nizza di Sicilia e la costa da Orto a capo Peloro ed a Nizza di Sicilia; in Calabria sulla zona compresa tra la linea passante per Bagnara Calabra; S. Alessio in Aspromonte; Mosorrofa; Cataforio; Motta S. Giovanni; capo dell'Armi e la costa da Bagnara Calabra a capo dell'Armi; nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alle coste sicula e calabra su descritte.

Gli aeromobili che devono attraversare lo stretto devono volare lungo la linea mediana di esso, mantenendosi alla quota più bassa possibile e, in ogni caso, non superiore a metri cento.

XIV Zona - AUGUSTA - SIRACUSA.

Il volo è vietato sulla zona di territorio compresa tra la linea passante per la torre di Agnone; Lentini; Sortino; Solarino; Floridia; punta del Cane e la costa compresa fra la torre di Agnone e punta del Cane, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti al tratto di costa suddetta.

Entro i limiti della zona vietata trovasi l'idroscalo doganale di Siracusa.

Per accedere ad esso dal mare gli aeromobili devono portarsi, mantenendosi al di fuori delle acque territoriali della zona vietata, nel settore compreso fra i rilevamenti veri 240° e 300° del fanale verde di Punta Maniaci (castello Maniaci).

Da questa zona devono dirigersi sul fanale diminuendo di quota, compiendo le operazioni di ammarraggio entro i limiti della zona libera esistente intorno all'idroscalo per un raggio di tre chilometri e mezzo dall'idroscalo stesso.

Inversamente, gli aeromobili in partenza, per portarsi fuori delle acque territoriali della zona vietata, devono compiere le relative operazioni entro i limiti della zona libera sopraindicata, e allontanarsi mantenendosi entro il settore tra i rilevamenti veri 240° e 300° del fanale suddetto.

Dalla parte di terra, gli aeromobili devono accedere all'idroscalo doganale di Siracusa dalla località Solarino, mantenendosi entro il limite massimo di un chilometro e mezzo da ciascun lato della direttrice Solarino - idroscalo di Siracusa, fino alla zona libera di ammarraggio situata intorno all'idroscalo stesso.

XV Zona - TRAPANI-MARSALA.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per punto quattro miglia a nord di punta Solanto; punta Solanto; Palazzolo; Fondaco; Montagnola della Borrania; Vigne della Taverna; Mazara del Vallo; parallelo di Mazara del Vallo fino al meridiano di punta Sottile nell'isola di Favignana; punta Bassana nell'isola di Marittimo; punto « A » (latitudine 38° 10' N; longitudine 12°, 22' E. G., sull'allineamento delle quote più elevate delle due isole di Levanzo e di Favignana); punto quattro miglia a nord di punta Solanto.

Gli idrovolanti civili nazionali adibiti alle linee di navigazione aerea Roma-Tripoli e Roma-Tunisi sono autorizzati a far scalo nell'idroscalo di Stagnoni di Marsala (Trapani).

Per accedere a tale idroscalo con provenienza dal nord, gli idrovolanti devono dirigere su Punta Bassana (estremo di levante dell'isola di Marittimo) mantenendosi fuori della zona vietata; indi, a quota non superiore a metri cento, dirigere per capo Feto, che è l'estremità meridionale della costa sicula visibile da punta Bassana. Raggiunto il punto « B », individuato dall'allineamento delle quote più elevate delle isole di Levanzo e di Favignana, devono fare rotta diretta per l'idroscalo, evitando di passare sulla città di Marsala. Le stesse rotte, in senso contrario, devono essere percorse dagli idrovolanti in partenza dagli Stagnoni, diretti al nord.

Per accedere all'idroscalo stesso con provenienza da sud o da ponente, gli idrovolanti devono dirigere, sempre a quota non superiore a metri cento, sul punto « B » sopradetto; indi fare rotta diretta sull'idroscalo, evitando di passare sulla città di Marsala. Le stesse rotte, in senso contrario, devono essere percorse dagli idrovolanti in partenza, diretti a sud o a ponente.

Le disposizioni che precedono si applicano unicamente agli idrovolanti adibiti alle suaccennate linee aeree non si estendono agli altri idrovolanti civili nazionali, nè agli aeromobili civili e militari stranieri, ai quali resta vietato l'accesso alla zona Trapani-Marsala.

XVI Zona - PANTELLERIA.

E' vietato il sorvolo dell'isola di Pantelleria e delle relative acque territoriali.

XVII Zona - PARAGGI DELLA MADDALENA.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per la Punta di Li Francesi; Luogo Santo; monte Foci; monte Pino (M. Pinu) e la congiungente monte Pino-capo Figari, nonchè sulle isole antistanti a detta costa e sulle acque territoriali corrispondenti alla costa ed alle isole suddette.

Gli aeromobili civili nazionali adibiti alle linee aeree commerciali con scali sulle coste nord-occidentali della Sardegna, sono autorizzati, nel caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano il sorvolo delle zone montuose della Sardegna settentrionale, ad attraversare la zona vietata de La Maddalena, lungo le Bocche di Bonifacio, che devono essere sorvolate alla quota di 100 metri, a una distanza di circa 4 chilometri dalle coste della Sardegna.

XVIII Zona - CAGLIARI.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Portixeddu; M. Cuccurdoni Mannu; Decimomannu; monte Sette Fraris (M. dei Sette Fradi); Bruncu Santiuta; Villasimius; le isole di S. Pietro e S. Antioco; la costa del golfo di Cagliari da capo Carbonara a capo di Pula; la costa da capo di Pula a punta di Cala Piombo e da capo Altano e Portixeddu, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alle isole e alle coste suddette.

Gli aeromobili civili nazionali, adibiti alle linee di navigazione aerea che fanno capo a Cagliari, sono autorizzati ad accedere all'aeroporto e all'idroscalo di Cagliari (Elmas) seguendo una delle seguenti rotte:

a) Decimomannu - aeroporto di Elmas, a quota non superiore a metri trecento;

b) avvicinarsi al limite della zona vietata a cinque miglia a sud di capo S. Elia, e, a quota non superiore a metri duecento, puntare su La Maddalena (estremo sud-ovest dello stagno di Cagliari); giunti su questa località, dirigere direttamente sull'aeroporto.

Nel partire, rotte inverse e quota analoga.

Le disposizioni che precedono si applicano unicamente agli aeromobili adibiti alle suaccennate linee aeree e non si estendono agli altri aeromobili civili nazionali, nè agli aeromobili civili e militari stranieri.

XIX Zona - ISOLE ITALIANE DELL'EGEO.

Il volo è vietato sulle seguenti isole e sulle rispettive acque territoriali: Rodi; Calchi; Alinnia; Scarpanto; Caso; Stampalia; Piscopi; Nisiro; Iali; Coo; Cappari; Calino; Lero; Lisso; Archi; Patmo; Gaidaro; Simi; Castelrosso.

Entro i limiti della zona vietata sopra indicata trovansi l'aeroporto doganale per aeroplani di Rodi (Marizza), l'aeroporto non doganale per idrovolanti (idroscalo) di Rodi (porto) e l'aeroporto non doganale per idrovolanti (idroscalo) di Castelrosso, non aperto al traffico aereo civile, nel quale l'approdo è consentito solo agli aeromobili a ciò espressamente autorizzati.

Per accedere all'aeroporto per aeroplani di Rodi (Marizza) o all'idroscalo di Rodi, gli aeromobili devono:

a) seguire la linea mediana del canale fra le isole di Piscopi e di Calchi, a quota non inferiore a cinquecento metri, con rotta verso capo Sabbia (isola di Rodi); accedere all'aeroporto di Rodi (Marizza) con rotta di 180° e all'idroscalo di Rodi con rotta di 90°; o viceversa;

b) ovvero: seguire, a quota non inferiore a cinquecento metri, la rotta passante fra le isole di Nisiro, di Candeliusa e di Piscopi fino a raggiungere la rotta precedente al traverso dell'isola di Simi; o viceversa.

Per accedere all'idroscalo di Castelrosso, gli aeromobili a ciò autorizzati devono, dal limite delle acque territoriali, seguire la rotta di 360° gradi mantenendosi a quota non inferiore a cinquecento metri; nel partire, rotta inversa e quota analoga.

Gli aeromobili che sorvolano il possedimento delle isole italiane dell'Egeo, senza farvi scalo, devono seguire le rotte sopra indicate e segnate nella cartina topografica compresa nell'Allegato *B*.

XX Zona - TRIPOLI E LIBIA OCCIDENTALE.

Il volo è vietato:

A) Sulla zona compresa fra la linea passante per Ras Agedir; il confine libico-tunisino fino al parallelo di Sinauen; il parallelo di Sinauen dal confine libico-tunisino fino a Sinauen; la congiungente Sinauen-Giosc-Agelat-Sabratha; la costa da Sabratha al confine libico-tunisino e le relative acque territoriali.

B) Sulla zona compresa fra Zauia; Bir Mdaschem; Garian; Tarhuna; Homs; la costa da Homs a Zauia e le relative acque territoriali. E' consentito il volo fra Tripoli e Tarhuna, e viceversa, lungo un corridoio avente la larghezza di nove chilometri, indicato nella cartina topografica compresa nell'Allegato *B*. Per accedere all'idroscalo di Tripoli, o per partirne, gli idrovolanti devono seguire la rotta più breve compresa fra il limite della zona vietata e l'idroscalo, mantenendosi alla quota di volo più bassa possibile, compatibilmente con le esigenze della manovra.

XXI Zona - BENGASI.

Il volo è vietato sulla zona di territorio compresa fra le congiungenti: Barce-Bengasi, Bengasi-Soluch e Soluch-Barce.

Entro i limiti della zona vietata sopra descritta trovansi l'aeroporto doganale per aeroplani e quello per idrovolanti di Bengasi.

Gli aeromobili diretti a tali aeroporti devono, nell'arrivo e nella partenza, seguire la seguente rotta a quota non superiore a metri quattrocento: Bengasi-stazione di El Guarscia (a circa 11 chilometri a sud di Bengasi sulla ferrovia Bengasi-Soluch)-El Chteita (sulla rotta El Guarscia-Mechili), o viceversa.

Nessuna speciale prescrizione di rotta è fatta per gli aeromobili provenienti dal mare, o ad esso diretti.

XXII Zona - TOBRUCH E MARMARICA.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Amseat; Bir Sceferzen; Bir el Gobi; Bir bu Usceia; Mechili; Derna e sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

L'atterraggio nell'aeroporto di Amseat è obbligatorio per tutti gli aeroplani che entrano nel territorio libico o che ne escono.

Gli aeromobili sorvolanti il territorio della Libia orientale, fra Amseat e Bengasi, devono seguire la rotta obbligatoria seguente:

da Amseat a Bir el Gobi: rotta diretta;

da Bir el Gobi a Bir bu Uscela: la pista Trigh-el-Abd;

da Bir bu Usceia a Mechili: la pista Enver Bey;

da Mechili a Bengasi: nessuna limitazione, salvo quella indicata nel precedente paragrafo XXI, concernente la rotta obbligatoria Bengasi-stazione di El Guarscia-El Chteita.

Per consentire le opportune segnalazioni di transito, interessanti il servizio di assistenza del volo, il passaggio sulla ridotta di Mechili deve avvenire a quota non superiore ai duecento metri.

Gli aeromobili civili nazionali adibiti ai servizi di navigazione aerea fra l'Italia e l'Egitto sono autorizzati a fare scalo a Tobruch quando ciò sia reso necessario da circostanze di forza maggiore. In tali circostanze, il comandante dell'aeromobile, per mezzo della radio, preavvisa dell'approdo il comando dell'aeroporto, il quale dispone perchè l'equipaggio, i viaggiatori ed i relativi bagagli siano sottoposti a rigorosa visita per la verifica del materiale fotografico eventualmente trasportato.

XXIII Zona - AFRICA ORIENTALE ITALIANA.

§ 1. — PRESCRIZIONI GENERALI.

A) *Aeromobili nazionali.*

Il sorvolo del territorio dell'Africa orientale italiana, con o senza approdo, da parte degli aeromobili civili italiani è consentito lungo gli itinerari indicati nel successivo paragrafo 2, con esclusione di qualsasi altro. Gli aeromobili stessi possono, tuttavia, in caso di necessità, percorrere altri itinerari, previa autorizzazione del comando di aeronautica dell'Africa orientale italiana, al quale deve essere rivolta motivata richiesta, precisando le rotte e gli scali che gli equipaggi intendono seguire ed effettuare.

Gli aeromobili che effettuano lunghi voli sul territorio stesso devono esser provvisti di apparecchio marconigrafico trasmittente e ricevente, e avere a bordo un idoneo operatore marconista.

E' consentito al Comando superiore di aeronautica dell'Africa orientale italiana la facoltà di esentare da tale obbligo gli aeromobili che siano adibiti a limitate attività locali, semprechè il proprietario dell'aeromobile ne rivolga domanda, fornendo dettagliate informazioni circa l'attività che egli si propone di svolgere.

B) *Aeromobili stranieri.*

Il sorvolo del territorio dell'Africa orientale italiana, con o senza approdo, da parte degli aeromobili civili stranieri è consentito ugualmente lungo gli itinerari indicati nel successivo paragrafo 2, con esclusione di qualsiasi altro; è però subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, che gli interessati devono richiedere, in tempo utile, al Ministero dell'aeronautica. Ove i detti aeromobili, ottenuta l'autorizzazione ministeriale per il sorvolo del territorio dell'Africa orientale italiana e raggiunto tale territorio, si trovino nella necessità di seguire itinerari interni diversi da quelli indicati nel successivo paragrafo 2, lettera *B*), devono chiederne autorizzazione al comando di aeronautica dell'Africa orientale italiana, al quale deve essere rivolta motivata richiesta, specificando le rotte e gli scali che gli equipaggi intendono seguire ed effettuare.

Il rilascio dell'autorizzazione ministeriale è, in ogni caso, subordinato alla condizione che l'aeromobile sia provvisto di apparecchio marconigrafico trasmittente e ricevente ed abbia a bordo un idoneo operatore marconista.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di sorvolo deve indicare:

1° la data prevista per il viaggio, l'itinerario di questo e i suoi scopi;

2° le marche di nazionalità e di immatricolazione dell'aeromobile impiegato, il suo tipo e le sue caratteristiche principali;

3° il nome dei componenti l'equipaggio e degli eventuali passeggeri;

4° se, a bordo dell'aeromobile, saranno trasportati apparecchi fotografici o cinematografici di presa, armi o munizioni; intendendosi il trasporto di tali oggetti, o di alcuno di essi, consentito solo nel caso in cui ne sia fatta esplicita menzione nella autorizzazione che sarà concessa;

5° gli aeroporti presso i quali saranno eventualmente effettuati gli approdi; con l'avvertenza che il primo e l'ultimo approdo, all'entrata nel territorio dell'Africa orientale italiana e all'uscita da esso, devono aver luogo presso un aeroporto doganale;

6° in qual modo siasi provveduto ai rifornimenti dei carburanti e dei lubrificanti, presso quali aeroporti e a cura di quali ditte;

7° le caratteristiche dell'apparecchio marconigrafico trasmittente e ricevente;

8° le stazioni marconigrafiche con le quali si prevede che l'aeromobile debba scambiare messaggi;

9° il nome dell'operatore marconigrafico di bordo, con l'assicurazione che egli possiede l'elenco delle stazioni marconigrafiche dell'Africa orientale italiana e ne conosce le caratteristiche.

§ 2. — ITINERARI CONSENTITI.

A) *Itinerari per l'attraversamento dei confini.*

L'attraversamento dei confini terrestri o marittimi dell'Africa orientale italiana è consentito lungo i seguenti itinerari, con esclusione di qualsiasi altro:

a) *Per gli aeromobili provenienti dal Sudan anglo-egiziano, o ad esso diretti*:

Itinerario n. 1: Attraversamento del confine a cinque chilometri da Jokau Post; indi rotta diretta per l'aeroporto doganale di Dembidollo; o viceversa.

Itinerario n. 2: Attraversamento del confine sul fiume Gasc; indi rotta diretta per l'aeroporto doganale di Tessenei; o viceversa.

b) *Per gli aeromobili provenienti dai settori settentrionali del Mar Rosso, o ad essi diretti*:

Itinerario n. 3: Attraversamento del confine sul litorale del mar Rosso a Ras Casar; quindi rotta diretta per l'aeroporto doganale di Asmara; o viceversa.

c) *Per gli aeromobili provenienti dalla sponda orientale del mar Rosso, o ad essa diretti*:

Itinerario n. 4 (cartina particolare n. 1-*a*): Per l'aeroporto doganale di Massaua (Otumlo); o viceversa.

Detto itinerario, nei due sensi, deve essere percorso a quota non superiore a m. 200.

Itinerario n. 5 (cartina particolare n. 1-*b*): Per l'aeroporto doganale di Asmara; o viceversa.

Detto itinerario, nei due sensi, deve essere percorso a quota compresa fra m. 2700 e m. 3000.

d) *Per gli aeromobili provenienti dal settore meridionale del mar Rosso, o ad esso diretti*:

Itinerario n. 6 (cartina particolare n. 2): Dal limite del mare territoriale, rotta diretta sull'isola Sanah-bor. Da quest'isola, rotta diretta per l'aeroporto doganale di Assab (Macaca); o viceversa.

La rotta sopra descritta deve essere percorsa a quota non superiore a m. 200; nel partire, rotta inversa e quota analoga.

e) *Per gli aeromobili provenienti dalla Somalia francese, o ad essa diretti*:

Itinerario n. 7 (cartina particolare n. 2): Attraversamento del confine a Der Elua; indi, rotta 305° fino alla latitudine di M. Franco; da esso, rotta nord fino all'aeroporto doganale di Assab (Macaca); o viceversa.

Itinerario n. 8: Attraversamento del confine ad Ali Sabiet; quindi rotta diretta per l'aeroporto doganale di Dire Daua; o viceversa.

f) *Per gli aeromobili provenienti dalla Somalia britannica, o ad essa diretti*:

Itinerario n. 9: Attraversamento del confine ad Egu con rotta per El Bai; quindi rotta diretta per l'aeroporto doganale di Dire Daua; o viceversa.

g) *Per gli aeromobili provenienti dal Kenya o ad esso diretti*:

Itinerario n. 10 (cartina particolare n. 3): Rotta costiera, alla distanza di km. 4 oltre il limite delle acque territoriali, fino al Meridiano di Mogadiscio; quindi rotta di 360° per l'aeroporto doganale di Mogadiscio, o viceversa.

Itinerario n. 11: Attraversamento del confine a Moyale; indi rotta diretta per l'aeroporto doganale di Neghelli; o viceversa.

B) *Itinerari interni.*

Nell'interno del territorio dell'Africa orientale italiana, è inoltre consentito agli aeromobili il sorvolo dei seguenti itinerari, con esclusione di qualsiasi altro.

In partenza da ciascun aeroporto doganale o non doganale, aperto al traffico aereo civile, gli equipaggi potranno avere opportune notizie sulle rotte che intendono seguire e sui campi di fortuna eventualmente esistenti lungo tali rotte.

Itinerario n. 12: Dall'aeroporto doganale di Tessenei all'aeroporto doganale di Asmara; o viceversa.

Questa rotta collega l'itinerario n. 2 con gli itinerari n. 3, 5, 15, 13, 14 e 16.

Itinerario n. 12-*bis*: Dall'aeroporto doganale di Tessenei all'aeroporto doganale di Asmara; o viceversa.

Lungo questo itinerario, che collega l'itinerario n. 2 con gli itinerari n. 3, 5, 15, 13, 14 e 16, trovasi l'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Agordat.

Itinerario n. 13 (cartina particolare n. 1-*c*): Dall'aeroporto doganale di Massaua (Otumlo) all'aeroporto doganale di Asmara; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 5 e 17 con gli itinerari n. 14, 15, 16, 12, 3, 4, e 12-*bis*.

Itinerario n. 14: Dall'aeroporto doganale di Asmara all'aeroporto doganale di Assab (Macaca); o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 3, 4, 13, 12, 16 e 15 con gli itinerari n. 22, 6, 17, 7 e 12-*bis*.

Itinerario n. 15: Dall'aeroporto doganale di Asmara all'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Dessiè; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 18, 19 e 22 con gli itinerari n. 3, 4, 16, 12, 13, 14 e 12-*bis*.

Itinerario n. 16: Dall'aeroporto doganale di Asmara all'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Gondar; o viceversa.

Itinerario n. 17: Dall'aeroporto doganale di Massaua (Otumlo) (cartina particolare n. 1-*a*) all'aeroporto doganale di Assab (Macaca) o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n 13 e 5 con gli itinerari n. 6, 7, 22 e 14.

Itinerario n. 18: Dall'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Dessiè all'aeroporto doganale di Dire Daua; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n 19, 15 e 22 con gli itinerari n. 9, 8, 21 e 20.

Itinerario n. 19: Dall'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Dessiè all'aeroporto doganale di Addis Abeba; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 22, 15 e 18 con gli itinerari n. 25, 24, 20 e 23.

Itinerario n. 20: Dall'aeroporto doganale di Addis Abeba all'aeroporto doganale di Dire Daua; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 18, 8, 9 e 21 con gli itinerari n. 23, 24, 25 e 19.

Itinerario n. 21: Dall'aeroporto doganale di Dire Daua all'aeroporto doganale di Mogadiscio (cartina particolare n. 3); o viceversa.

Lungo questa rotta, che collega gli itinerari n. 20, 18, 8 e 9 con gli itinerari n. 10 e 28, trovansi gli aeroporti non doganali, aperti al traffico aereo civile, di Gorrahei e di Belet Uen.

Itinerario n. 22: Dall'aeroporto doganale di Assab (Macaca) all'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Dessiè; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 7, 6, 14 e 17 con gli itinerari n. 18, 19 e 15.

Itinerario n. 23: Dall'aeroporto doganale di Addis Abeba all'aeroporto doganale di Neghelli; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 24, 25, 19 e 20 con gli itinerari n. 28, 11 e 27.

Itinerario n. 24: Dall'aeroporto doganale di Addis Abeba all'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Gimma; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 25, 20, 19 e 23 con gli itinerari n. 27 e 26.

Itinerario n. 25: Dall'aeroporto doganale di Dembidollo all'aeroporto doganale di Addis Abeba; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 19, 20, 23 e 24 con gli itinerari n. 26 e 1.

Itinerario n. 26: Dall'aeroporto doganale di Dembidollo all'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Gimma; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 1 e 52 con gli itinerari n. 24 e 27.

Itinerario n. 27: Dall'aeroporto doganale di Neghelli all'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Gimma; o viceversa.

Questa rotta collega gli itinerari n. 26 e 24 con gli itinerari n. 23, 28 e 11.

Itinerario n. 28 (cartina particolare n. 3): Dall'aeroporto doganale di Mogadiscio all'aeroporto doganale di Neghelli; o viceversa.

Lungo questa rotta, che collega gli itinerari n. 11, 27 e 23 con gli itinerari n. 10 21, trovasi l'aeroporto non doganale, aperto al traffico aereo civile, di Lugh Ferrandi.

ALLEGATO *B*

I ZONA - FRONTIERA ALPINA
(Cartina particolare n. 1)

I ZONA - FRONTIERA ALPINA
(Cartina particolare n. 3)

I ZONA - FRONTIERA ALPINA
(Cartina particolare n. 2)

III ZONA - BALIPEDIO DI VIAREGGIO

II ZONA - LA SPEZIA

IV ZONA - ISOLA D'ELBA

V ZONA - POLIGONO DI TIRO DI FURBARA

VI ZONA - CITTÀ DI ROMA
(Cartina particolare n. 2)

VI ZONA - CITTÀ DI ROMA
(Cartina particolare n. 1)

VII ZONA - POLIGONO DI TIRO DI NETTUNO

VIII ZONA - TARANTO

X ZONA - VENEZIA

Aeroporto doganale per aeroplani

Aeroporto doganale per idrovolanti

Campo di fortuna

Zona proibita al volo

Rotta obbligatoria di entrata e uscita

IX ZONA - BRINDISI

XII ZONA - ZARA

XI ZONA - POLA-FIUME

XIII ZONA - STRETTO DI MESSINA
N.
5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 Km
MESSINA
Stretto di Messina
Bagnara Calaboa
Scilla
S.Alessio in Aspromonte
Reggio Calabria
Mosorrofa
Cataforio
Motta S.Giovanni
Melito di Porto Salvo
Gesso
Saponara
Rometta
M. Scuderi
Pizzo di Sicilia
Zona proibita al volo
Rotta obbligatoria di entrata e uscita

XIV ZONA - AUGUSTA-SIRACUSA
5 0 5 10 15 20 Km
T.re d'Agnone
Lentini
Villasmundo
AUGUSTA
C.S.Croce
P.ta d'Azzo
Golfo di Augusta
Melilli
Sortino
Priolo
Floridia
SIRACUSA
240°
300°
N.
C.Murro di Porco
Cassibile
P.ta del Cane
Avola
Aeroporto doganale per idrovolanti (Idroscalo)
Zona proibita al volo
Settore di accesso all'idroscalo di Siracusa

XVI ZONA - PANTELLERIA

XV ZONA TRAPANI-MARSALA

XVII - PARAGGI DELLA MADDALENA.

XVIII ZONA - CAGLIARI

XIX ZONA - ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

XX ZONA - TRIPOLI E LIBIA OCCIDENTALE

XXI ZONA - BENGASI

XXII ZONA - TOBRUCH E MARMARICA

XXIII ZONA - AFRICA ORIENTALE ITALIANA

(Cartina particolare n. 1-a)

XXIII ZONA - AFRICA ORIENTALE ITALIANA

(Cartina di insieme)

XXIII ZONA - AFRICA ORIENTALE ITALIANA
(Cartina particolare n. 1-b)

XXIII ZONA - AFRICA ORIENTALE ITALIANA
(Cartina particolare n. 1-c)

XXIII ZONA - AFRICA ORIENTALE ITALIANA
(Cartina particolare n. 2)

XXIII ZONA - AFRICA ORIENTALE ITALIANA
(Cartina particolare n. 3)

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1940-XVIII.
Modificazioni alle vigenti norme sulle zone vietate alla navigazione aerea.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1939-XVIII, che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile e le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea;

Decreta:

Alle norme contenute nell'allegato *A* al decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

« XXIV Zona: Segni Colleferro.

« Il volo è vietato sulla zona compresa fra le congiungenti: Gallicano nel Lazio - Pisoniano - Fiuggi - Ferentino - Sezze - Littoria - Cisterna di Roma - Velletri - Gallicano nel Lazio ».

L'allegato *B* al suddetto decreto è completato con l'aggiunta della unita cartina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(1362)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3105025) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 1,50